

□ **Mozione n. 704**

presentata in data 21 luglio 2014

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Contrarietà della Regione Marche all’articolo 15, comma 4, del Decreto Legge n. 91 del 21 giugno 2014 (cosiddetto “comma Salva Biogas Marche”). Impugnazione della norma”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- in data 24.06.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 91/2014 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”*;
- all’art. 15 comma 4 è contenuta la seguente norma: *“4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell’attività fino all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*;
- tale norma permetterebbe di fatto lo svolgimento di screening e di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) postumi su impianti già autorizzati, senza la dovuta sottoposizione preventiva a tali procedure, prevista invece dal quadro normativo nazionale ed europeo;
- la norma in questione permetterebbe inoltre, per impianti autorizzati e già in esercizio, il proseguo dell’attività anche in caso di pronunciato annullamento della relativa autorizzazione in sede giudiziaria;
- tale norma “salverebbe” di fatto molteplici impianti autorizzati sulla base di norme regionali ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale e la cui autorizzazione è già stata dichiarata per tale ragione illegittima a seguito di provvedimenti delle Autorità di Magistratura Amministrativa;
- a titolo esemplificativo, si cita il c.detto caso *“Biogas Marche”*: nel corso dell’anno 2012, il competente Servizio regionale ha rilasciato molteplici autorizzazioni per la realizzazione e la conduzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas da fermentazione anaerobica di biomasse, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sottraendoli tout court dalla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. procedura di Screening) e, conseguentemente, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- questi impianti hanno tutti beneficiato prima dell’art. 24 della Legge Regionale n. 20/2011 e, successivamente, della Legge Regionale n. 3/2012 che riproponeva in maniera integrale quanto già disposto dal summenzionato articolo della citata L.R. 20/2011, in cui veniva stabilita l’esclusione dal procedimento di VIA per gli impianti a biogas aventi una soglia dimensionale di potenza inferiore a 3 Mwt;
- con sentenza n. 93 del 22.05.2013, la Corte Costituzionale, su ricorso presentato proprio dallo stesso Consiglio dei Ministri, ha decretato la parziale incostituzionalità della L.R. 3/2012 con gravi censure per la parte che sottraeva detti impianti dalla sottoposizione a Screening e a VIA per mezzo della mera individuazione di soglie dimensionali;

Premesso ancora che:

- sempre con riferimento al c.d caso *“Biogas Marche”*, il Tar Marche – Ancona ha annullato in virtù della predetta sentenza della Corte Costituzionale e della dichiarata illegittimità costituzionale e comunque contrarietà del quadro normativo regionale e nazionale alla normativa comunitaria diverse autorizzazioni, per i cui impianti risulterebbe essere già stata avviata la procedura di spegnimento;
- nello specifico si ricordano le Sentenze: Tar Marche: n. 559/2013 su impianto biogas di Camerata Picena - n. 659/2013 su impianto a biogas di Corridonia - n. 61/2014 su impianto a biogas di Monsano - n. 64/2014 e n. 65/2014 su impianto a biogas di Potenza Picena - n.214/2014 e n.215/2014 su impianto a biogas di Loro Piceno;
- il Decreto Legge n.91 del 24.06.2014 trovasi attualmente nella fase parlamentare di conversione in legge, ai sensi dell' Art. 77 della Costituzione;
Tenuto conto che:
- l'art. 15 comma 4 del decreto legge n. 91/2014 si pone in evidente contrasto con la Direttiva UE vigente che, infatti, prevede espressamente all'art. 2 n. 1, l'obbligo di effettuare la VIA *“preventiva”* del progetto (e non dell'opera), ovvero prima del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, tenendo conto della sua natura, dimensioni, ubicazione, cumulo degli impatti prodotti nell'area interessata da altri impianti ovvero progetti oggetto di procedura autorizzatoria;
- in merito si è espressa la Corte di Giustizia Europea con: sentenza 3 luglio 2008, causa C-215/06, punto 49 - sentenza 19 settembre 2000, causa C 287/98, Linster, Racc. pag. I 6917, punto 52 - sentenza 23 novembre 2006, causa C 486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I 11025, punto 36;
- il comma 4 sopra indicato risulta in contrasto anche il c.d. codice dell'ambiente, D.Lgs 152/2006, che prevede testualmente che: *“La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.... Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività..... di pianificazione e programmazione.”*;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006, *“La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi....., presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione....I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del medesimo D.Lgs 152/2006, è fatto divieto di avvio dei lavori in assenza dei provvedimenti di VIA;
- alla luce della summenzionata normativa, comunitaria e nazionale, risulta pertanto preclusa ogni eventuale possibilità di ricorrere ad un procedimento di VIA *“postuma”*;
- viene altresì preclusa ogni eventuale possibilità di ricorrere ad un procedimento di VIA *“postumo”*, ossia di procedere alla Valutazione d'Impatto Ambientale successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o approvazione di un determinato progetto, nel momento in cui, per lo stesso provvedimento, risulti la mancanza di una sua parte presupposta e fondamentale, che ne determina una illegittimità integrale e non sanabile, di cui al citato comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 04/2008, come già evidenziato e motivato anche recentemente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1324 del 05/03/2013;
- il controllo sulle matrici ambientali e la conseguente decisione di disporre la revoca di eventuali titoli autorizzativi, in precedenza rilasciati, che non garantiscano pienamente (oppure dove sussiste il rischio concreto che esse non garantiscano più) il rispetto di taluni valori, risponde ad elementari principi di corretta, onesta ed efficiente amministrazione; principi cui la Pubblica Amministrazione può e deve inderogabilmente uniformarsi;
- in questa direzione, il ritiro di atti autorizzativi costituisce un vero e proprio dovere dell'Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze che,

anche solo potenzialmente, possono derivare all'ambiente per effetto di un provvedimento che non ha tenuto in debita considerazione alcuni aspetti di ritenuta notevole importanza; ne deriva in queste ipotesi che non sussiste uno specifico obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico ed alla sua comparazione con gli interessi privati contrapposti;

Considerato che:

- il Consiglio di Stato Sezione IV, con ordinanza del 19.02.2014 (798/2014 REG PROV CAUT), a seguito del ricorso presentato da privati residenti della città di Osimo (AN) relativo ad un impianto a biogas autorizzato senza preventivo screening di VIA, ha ribadito che una V.I.A. ex post non sanerebbe affatto l' illegittimità di una autorizzazione rilasciata senza preventiva sottoposizione a tale procedura;
- in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una V.I.A. ex post”, condannando peraltro la Regione Marche e la società proponente al pagamento delle spese legali in favore dei cittadini ricorrenti [da ordinanza n. 798 del 19 febbraio 2014: “...Ritenuto, pertanto, che l'istanza va accolta con l'espresso ordine alle parti appellate di astenersi da qualsiasi attività comportante l'ulteriore proseguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell' impianto per cui è causa (fermo e impregiudicato, come è ovvio, l'iter procedimentale della V.I.A. nel frattempo chiesta dalla società odierna appellante, che non è però sufficiente a legittimare ad oggi l'operatività dell'impianto, in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una V.I.A. ex post)...”];
- ai sensi delle normative vigenti, gli impianti a biogas de quo danno accesso a contributi pubblici di notevole entità erogati dal GSE -Gestore del Servizio Elettrico;
- è pacifico che la regolarità dell' accesso a tali contributi è legata all'ottenimento delle autorizzazioni (e quindi alla piena legittimità delle stesse) ed alla messa in esercizio degli impianti. Va inoltre evidenziato che, pur rimanendo attualmente gli incentivi di notevole entità, gli stessi hanno subito una significativa decurtazione a partire dal 01.01.2013;
- pertanto la possibilità di ottenere le autorizzazioni entro la data del 31.12.2012 grazie ad iter indubbiamente più rapidi e meno onerosi non avendo né ottemperato agli obblighi di screening/VIA previsti dalla Direttiva Comunitaria né recepito i richiami del Consiglio Regionale e dei Comuni dei cittadini, avrebbe comportato per le aziende proponenti, di fatto un'ulteriore maggiorazione dei contributi pubblici eventualmente percepiti;
- la norma di cui all' art. 15 comma 4 del DL 91/2014 risulterebbe in aperto contrasto con il quadro normativo (nazionale e comunitario) nonché con consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale, anche comunitario, in merito sia alla impercorribilità di una Valutazione di Impatto Ambientale postuma, sia alla possibilità di tenere in esercizio gli impianti anche in caso di sopraggiunta sentenza di annullamento dell'autorizzazione, disattendendo a provvedimenti della magistratura amministrativa, esponendo altresì lo Stato Italiano alla possibile prosecuzione della procedura di infrazione già aperta da parte dell'Unione Europea;
- comunque sia ci si esporrebbe alla possibile apertura di una nuova procedura di infrazione con conseguente danno erariale, permettendo un rischio di indebito ottenimento di incentivi pubblici e l'esercizio degli impianti in assenza di legittimo e valido atto autorizzativo;
- la norma in questione arrecherebbe inoltre possibile danno diretto o pregiudizio sia ai cittadini sia agli enti pubblici che hanno già presentato dei ricorsi contro le Autorizzazioni Uniche degli impianti, costituendo all'evidenza una chiara ipotesi di disparità di trattamento di tutti i cittadini dinnanzi alla Giustizia, ivi inclusa quella amministrativa;
- la norma di cui in oggetto, pertanto, non solo non risolve le criticità sopra esposte legate agli iter seguiti nella Regione Marche per diversi impianti, né tantomeno quelle di altre Regioni, ma, al contrario, aggraverebbe le problematiche in essere, costituendo ulteriore e peggiorativo motivo di contenzioso e scontro con gli Enti locali, i cittadini ed i territori;

Per quanto sin qui riportato,

ESPRIME

- 1) forte contrarietà alla norma di cui al comma 4 dell'art. 15 del Decreto Legge n. 91 del 24.6.2014;
- 2) fondate perplessità sulla correttezza e la piena legittimità di qualsiasi norma che di fatto introduca, in palese contrasto con la normativa nazionale e comunitaria e con consolidata e prevalente giurisprudenza a riguardo, una procedura di valutazione di impatto ambientale postuma su impianti già realizzati, nonché l'esercizio di impianti (ed il conseguente ottenimento di incentivi pubblici) senza valido e vigente titolo autorizzativo;

EDIMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

- 1) a mettere in campo ogni azione istituzionale (presso il Parlamento, la Conferenza Stato-Regioni, l'Unione Europea, ecc...) volta ad espungere dal testo definitivo del decreto coordinato in conversione e/o a far sì che non assuma ruolo definitivo di legge e/o venga revocata anche in autotutela, la norma contenuta all'art. 15 comma 4 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014;
- 2) a far rivedere integralmente il contenuto della stessa, escludendo concretamente la possibilità di legittimare la possibilità di aprire procedure di valutazione di impatto ambientale postuma e, altresì, la possibilità di esercizio di impianti privi di valido titolo autorizzativo, specie se in presenza di disposizione di annullamento da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- 3) nel caso di conversione definitiva in legge della norma contenuta all'art. 15 comma 4 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, a procedere per l'impugnazione della norma stessa presso la Corte Costituzionale al fine di ottenerne l'annullamento per illegittimità;
- 4) a trasmettere, con la massima sollecitudine, il presente atto deliberativo al Presidente della Repubblica Italiana, ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali, ambiente, agricoltura e industria della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a tutti i capigruppo di Camera e Senato, a tutti i Parlamentari, a tutti i Ministri del Governo, al Presidente del Consiglio, ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche.